

Allegato n. 1

Prot. n. 267/B4 Roma 27 aprile 2016

Al Magnifico Rettore Università degli studi di PERUGIA
segreteria.rettorato@unipg.it
e p.c. Al Segretario Provinciale CISL
Università di PERUGIA

OGGETTO: - Consiglio di Amministrazione - Rappresentanza personale tecnico amministrativo -.

Chiar.mo Professore,

a seguito di un monitoraggio effettuato presso le Università Statali, avente per oggetto la presenza del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Amministrazione, la scrivente Federazione sottopone alla Sua cortese attenzione il fatto che l'attuale Statuto dell'Ateneo da Lei diretto non contempla detta partecipazione, che invece viene ritenuta molto significativa ai fini della Governance da parte del suddetto personale universitario.

In una fase molto complessa e per certi versi molto critica del Paese, che vede l'Università coinvolta in un processo riformistico della Pubblica Amministrazione senza ricevere la necessaria attenzione da parte del Governo di turno, risulta necessario coinvolgere nelle scelte strategiche degli Atenei tutte le componenti del personale, affinché possano essere valorizzate al meglio le esperienze e le professionalità interne per il perseguimento della comune missione istituzionale.

A tal fine occorrerebbe considerare una necessaria revisione dello Statuto di Ateneo relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione prevedendo al suo interno l'inserimento di una rappresentanza del personale tecnico amministrativo.

Questo passaggio statutario, ad avviso della scrivente, è anche una logica conseguenza della partecipazione di detto personale all'elezione della massima carica dell'Ateneo, avendo acquisito maturità e competenze che lo qualificano anche per partecipare attivamente alla gestione funzionale dell'Ateneo; la presenza dei rappresentanti di una componente di lavoratori, che il più delle volte sono il 50% dell'intero organico d'Ateneo, con le proprie competenze potrebbe concorrere alla vita dell'Università, considerata ormai sempre più comunità di tutti gli attori ivi operanti: studenti, docenti e tecnici amministrativi.


Il Segretario Provinciale della scrivente Federazione, cui la presente è inviata per l'opportuna conoscenza, si farà promotore presso la S.V. di un confronto al fine di costruire

un percorso comune, specie per quanto attiene alle modalità di individuazione della suddetta rappresentanza, atto alla realizzazione dell'auspicata riforma statutaria.

È convinzione della scrivente che la S.V. esaminerà con favorevole attenzione la bontà della presente proposta finalizzata solo a realizzare una "Governance" di Ateneo ancora più efficace, per rispondere al meglio alle sfide che attendono in futuro l'intero Sistema Universitario.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Marsilia)



Via Rovereto, 11 – 00198 Roma – Tel. 06 8840772 – 06 8413556 – Fax 06 8844977 – www.cisluniversita.it - info@cisluniversita.it

Allegato n. 2

EMENDAMENTI ART. 21 STATUTO DI ATENEO

IPOTESI 1

TESTO VIGENTE

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. cinque membri designati dal Senato Accademico;
- c. due membri nominati dal Rettore;
- d. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell'Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata

competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica-culturale.

Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-disciplinari-culturali, di cui all'Allegato 2 al presente Statuto.

EMENDAMENTI

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. **quattro** membri designati dal Senato Accademico;
- c. due membri nominati dal Rettore;
- d. **un membro eletto dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL**

e. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività delle **quattro** aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell'Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica-culturale.

Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree scientifiche-disciplinari-culturali, di cui all'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non

appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. e), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i **quattro** membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non

appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

3bis. Il membro rappresentante del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL di cui alla lett. d) è eletto , secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutto il personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL di ruolo in servizio presso l'Ateneo al giorno precedente le votazioni

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. e), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di

Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

EMENDAMENTI ART. 21 STATUTO DI ATENEO

IPOTESI 2

TESTO VIGENTE

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. cinque membri designati dal Senato Accademico;
- c. due membri nominati dal Rettore;
- d. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell'Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo

presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica-culturale.

Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree

EMENDAMENTI

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. cinque membri interni designati dal Senato Accademico senza distinzione alcuna tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo;**
- c. due membri nominati dal Rettore;
- d. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett.

b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività **tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo**, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra **personale che appartiene** ai ruoli dell'Ateneo, che **abbia** presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che **sia** in possesso di **comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale**.

Qualora per una o più categorie di **personale di ruolo dell'Ateneo** non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali **categorie** alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività **tra le varie categorie di personale di ruolo dell'Ateneo**.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla

nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla

nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

EMENDAMENTI ART. 21 STATUTO DI ATENEO

IPOTESI 3

TESTO VIGENTE

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. cinque membri designati dal Senato Accademico;
- c. due membri nominati dal Rettore;
- d. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) nel rispetto di un'equilibrata rappresentatività delle cinque aree scientifiche-disciplinari-culturali presenti nell'Ateneo, individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra personalità che appartengano ai ruoli dell'Ateneo, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di avviso pubblico e che siano in possesso di un alto livello scientifico e culturale riconosciuto in sede nazionale o internazionale ovvero che siano in possesso di una comprovata competenza professionale di elevato livello in campo gestionale, maturata tramite

l'esercizio di funzioni dirigenziali di amministrazione, direzione o controllo presso società, istituzioni, fondazioni od enti pubblici o privati e che siano altresì in possesso di una adeguata qualificazione scientifica-culturale.

Qualora per una o più aree non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali aree alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività delle aree

EMENDAMENTI

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- a. il Rettore che lo presiede;
- b. cinque componenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo di cui tre espressione della componente accademica, uno per ogni fascia e ruolo, e due espressione della componente tecnico-amministrativa, bibliotecaria e CEL;**
- f. due membri eletti dagli studenti.

2. Il Senato Accademico procede alla designazione dei componenti di cui alla lett. b) individuate ed approvate a maggioranza assoluta dallo stesso Senato appositamente per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e ~~indicate nell'Allegato 2 al presente Statuto.~~

Il Senato designa sulla base di una lista di candidati, in numero almeno doppio al numero dei membri da designare, individuata da una Commissione di selezione tra **personale che appartiene ai ruoli dell'Ateneo, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione, per la componente accademica, alla qualificazione scientifica e culturale.**

Qualora per una o più categorie **di personale di ruolo dell'Ateneo** non siano pervenute almeno due candidature, si procede limitatamente a tali **categorie** alla riapertura dei termini per la presentazione delle candidature.

La Commissione di selezione è presieduta dal Rettore ed è composta da dieci membri del Senato Accademico, nominati dallo stesso Senato, nel rispetto di una equilibrata rappresentatività **tra le varie**

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con

rappresentanti del mondo istituzionale, economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.

categorie di personale di ruolo dell'Ateneo.

Il Senato Accademico, a maggioranza dei due terzi, designa i cinque membri all'interno della lista proposta.

Il Regolamento Generale di Ateneo disciplina le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al presente comma.

3. Il Rettore, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2 da parte della Commissione di selezione del Senato Accademico, procede, sentito lo stesso Senato, alla nomina dei membri, di cui alla lett. c), tra personalità da lui individuate, anche tramite avviso pubblico ed a seguito di consultazioni con rappresentanti del mondo istituzionale,

economico, sociale e culturale, che non appartengano ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico e che non abbiano partecipazioni di interesse economico con l'Università.

4. I due membri rappresentanti degli studenti, di cui alla lett. d), sono eletti, secondo le procedure stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, da tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo.